

I. REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

**CAPO I**

**FINALITÀ E CONTENUTO**

**ART. 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina delle finanze e della contabilità del Comune di PETRALIA Soprana, all'interno del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.Lgs. 25 febbraio 1995 n.787, ora trasferito nel T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
2. Il regolamento costituisce un insieme di norme che presiedono all'amministrazione economica-finanziaria, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gerenziali che comportano variazioni e spese per il bilancio, ovvero notizie quali-quantitative del patrimonio dell'Ente. A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formulazione di bilancio di previsione e del rendiconto, individuando un sistema di scritture contabili, di riavocazione, verifica e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

**CAPO II**

**PROGRAMMAZIONE**

**ART. 2 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE**

1. Il Comune assume il ruolo della programmazione, elaborazione, coordinamento e validazione dei risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa.
2. I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo sono:
  - La relazione revisionale e programmatica;
  - Il bilancio pluriennale di previsione;
  - Il piano pluriennale dell'O.P.P.;
  - Il piano economico finanziario;
  - Il bilancio annuale di previsione;
  - Il piano esecutivo di gestione.

**ART. 3 – RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE**

1. Fa parte del bilancio di previsione annuale la relazione revisionale e programmatica, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale, secondo le modalità e i contenuti

2. Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo di fatto pari a quello della Regione:
  - \* È un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione a raccapiccare le entrate ed a eseguire le spese previste.
  - \* Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati.
3. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

#### ART. 4 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.

1. Il programma triennale delle OO.PP. individua degli interventi che si vogliono organizzare nel triennio, è approvato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta. Le opere sono esplicate per settore di intervento e devono indicare le indicazioni nell'ordine di priorità generale nonché all'interno di ciascun settore e la fonte di finanziamento.
2. il bilancio di cui sopra va finanziato in coerenza col bilancio pluriennale del triennio sulla base di risorse certe e di quelle per cui vi è una realistica previsione di entrata per eseguzione regionale statale o altre istituzioni.
3. Le opere il cui finanziamento è previsto con assunzione di mutui non possono complessivamente superare il 50 % della capacità di indebitamento del Comune determinata in base a delle risorse correnti delegabili a garanzia.
4. Le previsioni del 1° anno del programma devono corrispondere a quelle indicate nel bilancio di previsione annuale di competenza.

#### ART. 5 - PIANI ECONOMICI FINANZIARI

1. Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui destinati all'esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accettare l'equilibrio dell'investimento e delle connesse gestione, anche in relazione agli introiti previsti.
2. La deliberazione consilare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di esumazione dei relativi mutui.
3. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento in tecnico e finanziario e i risavi.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della normativa vigente.

#### ART. 6 - MODALITA DI FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Ai fini della formazione della relazione previsione e programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art. 13.
2. il programma triennale delle OO.PP., sulla base delle risorse disponibili e delle indicazioni programmatiche dell'amministrazione viene predisposta a cura del Capo dell'U.T.C. e

3. I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proposti al progetto da approvare, firmati dal Responsabile, contenenti le indicazioni di cui all'art. 5 e trasmesse alla Segreteria per le verifiche di competenza uniformante alla proposta di deliberazione approvativa.

## CAPITOLO II

### BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

#### ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'unità temporale della gestione è l'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spese.

#### ART. 8 - ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

1. Nelle mani dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'Ente consiglia dall'Ente delibera l'esercizio provvisorio per un periodo superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore immediatamente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio già deliberato con esclusione delle spese territorialmente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento fracciato in deducibili.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'ossequiamento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giuridici nonché esecutivi e di obblighi sporadicamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rendimenti passivi di rate di ristorno, di oneri imposta e tasse, ed, in genere, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arretrati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

#### ART. 9 - ENTRATE E SPESE

1. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità, vendicativa, paragoni finanziari ed equilibrio economico.

#### ART. 10 - SERVIZI PER CONTO TERZI

1. Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione distinti per

## **ART.11 - FONDO DI RISERVA**

1. Nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è inserito un fondo di riserva con una dotazione non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo di riserva può essere destinato all'integrazione di stanziamenti di spese corrente del bilancio dell'esercizio in corso e al finanziamento di spese aventi carattere straordinario.
3. L'utilizzo del fondo di riserva avviene con atto dell'organo esecutivo da comunicare successivamente al consiglio.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere effettuati sino al 31 dicembre.
5. In nessun caso possono essere imputati in capo al fondo di riserva impegni e pagamenti di qualsiasi natura.

## **ART.12 - IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE**

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza , secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il bilancio annuale di previsione ,corredato dalla relazione revisionata e programmatica e dal bilancio plurianuale ed accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione è approvato dal consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di cui esso si riferisce.

## **ART. 13 – MODALITA' DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO**

1. Ai fini della formulazione del bilancio di previsione e suoi allegati, entro il 15 ottobre di ogni anno i responsabili dei servizi finanziari, in attinenzione degli indirizzi e degli obiettivi di massima previsione fissati dalla Giunta, le relative proposte, corredate da apposite referenze alle proposte comprensive delle ipotesi di lavoro ,si senz' della normativa vigente,vengono inviate al Segretario, il quale provvede all'esame della loro congruità e della loro coerenza rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi definiti dalla Giunta.Le proposte in tal modo esaminate vengono trasmesse al Responsabile del servizio finanziario, per la verifica della compatibilità finanziaria.
2. Dopo le elaborazioni di cui al precedente comma il responsabile predisponde lo schema di bilancio da presentare alla Giunta.
3. Lo schema di bilancio viene trasmesso alla Giunta dal Segretario insieme della attestazione del Responsabile del servizio finanziario circa il pareggio e l'equilibrio previsti dall'art. 162, comma 6 del T.U..
4. La Giunta comunale approva gli schemi di bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione, ivi comprese le ipotesi di tariffe dei servizi ed aliquota dei tributi ,entro il 30 novembre e trasmette la relativa deliberazione all'Organo di revisione per acquisizione di parere , che dovrà essere reso entro i successivi otto giorni.
5. Il bilancio di previsione e i relativi allegati devono essere trasmessi al presidente del Consiglio comunale entro il 10 dicembre, a cura del Segretario. Il presidente deve darne subito comunicazione ai capi gruppo. Contemporaneamente il presidente depositerà gli atti in segreteria informando i singoli consiglieri.
6. I membri del consiglio possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio entro i successivi dieci giorni dalla data di trasmissione degli stessi al presidente del Consiglio.
7. Gli emendamenti proposti devono, singolarmente ,salvaguardare l'equilibrio di bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi.

8. Gli espedienti vengono posti in votazione nella stessa seduta di approvazione del bilancio e prima di essa e nel medesimo ordine cronologico con le quali sono stati presentati. Segli esecutori è richiesto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione.
9. Il bilancio, ancorché contenente la previsione di entrate, è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice, entro la data indicata all'art. 151, comma 1 del T.U. Entro lo stesso dato devono essere approvate le tariffe dei servizi e le aliquote dei tributi, nonché eventuali regolamenti delle entrate, anche tributarie, per l'anno successivo.

#### ART. 14 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Il sindaco con formula provvedimento individua annualmente i responsabili dei servizi a cui affidare le risorse finanziarie dell'Ente.
2. In tale provvedimento contenente le sole dotazioni di competenze, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli servizi, con l'eventuale graduazione delle risorse e degli interventi in centri di responsabilità, centri di costo capitoli ed articolati.
3. I rispettivi responsabili nei termini e con le condizioni di cui al precedente art. 13, forniscendo proposte per ciascuna categoria di risorse per i servizi ad essi affidati.
4. Per tutti i servizi o alcuni di essi la giunta può approvare piani esecutivi di gestione da affidare ai funzionari responsabili.

#### ART. - STORNI DI FONDI

1. Gli storni di fondi si operano mediante trasferimento di somme da stanziamenti che presentino disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive necessità, per spese che abbiano carattere di indifferibilità.
2. Sono vietati gli storni tra stanziamenti finanziari con entrate straordinarie e con versamenti di destinazione e stanziamenti di spese corrente, da stanziamenti per spese in conto capitale a stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonché dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi ad altre parti del bilancio.
3. Gli storni fra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio di bilancio possono essere effettuati con provvedimenti del Sindaco e se l'Ente ha adottato il P.E.G. secondo la normativa su esso relativa.
4. Possono essere deliberati storni di fondi entro e non oltre il 30 novembre dell'esercizio.

#### ART.16 - VARIAZIONI DI BILANCIO

1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificate delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per coprirne a minor entrate accerte nell'anno.
2. Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenze fino al 30 novembre dell'esercizio.

#### ART.17 - ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO

1. L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una verificazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenze anche al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio.

2. L'accentramento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse alla regione con l'indicazione della compensazione e delle disponibilità degli strumenti interessati, entro il 15 ottobre.

#### ART. 18 – VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Le variazioni al P.E.G. consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio tenendo inviolate le dotazioni degli interventi in bilancio.
2. La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal responsabile del servizio ed è formalizzata con deliberazione della giunta, se trattasi di PEG e dal Sindaco , se trattasi di altro provvedimento.
3. Possono essere deliberate variazioni fino al 15 dicembre dell'esercizio.
4. Il disegno della variazione proposta o la variazione in difformità della proposta formulata dal responsabile del servizio deve essere motivata.
5. Le variazioni che investono più risorse o più interventi sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.

#### CAPO IV

##### GESTIONE DELLE ENTRATE

#### ART. 19 – FASI PROCEDURALI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE

1. La gestione delle entrate deve essere prioritaria secondo le seguenti fasi procedurali:
  - Accertamenti;
  - Emissione dell'ordine di versamento;
  - Ricessioni;
  - Versamento.

#### ART. 20 – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

1. L'entrata è accertata quando verificata la ragione del credito e la esistenza di un titolare fisico o giuridico, individuata la persona fisica o giuridica, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.
2. L'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'ideale documentazione acquisita dal responsabile del procedimento.
3. L'entrate concernenti i tributi propri sono accertati a seguito dei ruoli omologhi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge.
4. Le entrate provenienti da assegnazione dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici sono accertati sulla base di provvedimenti di assegnazione.
5. Le entrate di natura patrimoniale, di trasferimento di capitali e rimborso di crediti sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
6. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossioni oppure di emissione di liste di carico o di molti.
7. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con Istituti di Credito ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti di Previdenza.
8. Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo.
9. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi

- \* In ogni altro caso, in mancanza di una idonea certificazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contemporaneamente alla riacquisto del medesimo.
- 10. Il Responsabile del processamento con il quale viene accertata l'entità di cui al precedente comma 2, che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, è tenuto a trasmettere la documentazione medesima, entro 15 giorni dall'acquisizione, alla Ragoneria, che provvederà all'annotazione delle scritture contabili di entrata.
- 11. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il limite dell'esercizio costituiscono sommi accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

#### ART. 21 – EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO

1. Con gli ordinativi di incasso si da ordine al Tesoriere di riacquista una determinata somma dovuta all'Ente;
2. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario recano le seguenti indicazioni:
  3. Esercizio finanziario;
  4. Risorsa o capitolo di bilancio, distingue per rendita e competenza;
  5. Codice;
  6. Nome e cognome o ragione sociale del debitore;
  7. Causale della riacquisto;
  8. Importo in cifre o in lettere;
  9. Data di emissione;
  10. Eventuali vincoli di destinazione delle entrate;
  11. Attribuzione alla contabilità spese fruttilera o isfruttilera a cui le entrate devono affluire;
  12. Eventuale scadenza entro la quale la riacquisto deve essere effettuata.
13. Ogni ordinativo di incasso è soffessato dal Responsabile dei servizi finanziari, o suo sostituto;
14. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere per l'esecuzione a cura della ragioneria. L'incarico al Tesoriere a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.

#### 15. ART 22 – RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLE ENTRATE

1. Le entrate sono discorse dal tesoriere mediante ordinativi di incasso emessi dall'Ente, contro il rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito bollino che è unico per ogni esercizio, anche se costituito da più faccioli.
2. Il tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, lasciandone ricevuta contenente oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Comune di Petriana Soprana".
3. Tali riacquisto saranno tempestivamente segnalate alla Ragoneria, alla quale il Tesoriere richiederà l'emissione degli ordinativi entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.
4. Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante preventiva emissione di ordinativi di incasso, con cadenza massima quindiciade.
5. Le entrate possono anche essere riscosse da incarichi interni e esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'Ente. In tal caso, le somme riscosse a qualunque titolo sono versate al tesoriere entro il giorno successivo.

## **16. ART. 23 - RESIDUI ATTIVI**

1. Combinano residui attivi le somme accertate a norma dell'art. 21 e non riconosciute entro il termine dell'esercizio.
2. Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate riacertate a seguito di revisione accertata in sede di conte del bilancio.

## **17. ART. 24 - VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE**

1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entità è tenuto a circuire, anche a seguito di segnalazione della Reggioreria, che l'accertamento e la riscossione delle entrate fanno puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione; in caso contrario la Reggioreria segnalerà al Sindaco e al capo del servizio del personale l'eventuale inadempimento, e il responsabile sarà tenuto a relativizzare in merito.

## **CAPO V GESTIONE DELLE SPESE**

### **ART. 25 – FASI PROCEDURALI DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE**

1. La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
  - a. Impegno,
  - b. Liquidazione,
  - c. Ordinazione
  - d. Pagamento.

## **ART. 26 – IMPEGNO DI SPESE**

1. L'impegno di spesa è assunto da Responsabile del Servizio ovvero dal Giunta o dal Consiglio secondo le rispettive competenze, a norma degli articoli successivi.
2. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso.
3. Formato impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo con il quale si assume l'obbligo di pagare una somma determinata al un soggetto individuato per una ragione indicata.
4. Si considerano, altresì, impegni gli stanziamenti correlati ad accertamenti di entrate aventi designazione vincolata per legge.

I responsabili dei servizi ed il responsabile del servizio finanziario che assumono o registrano impegni oltre i limiti di cui al precedente comma 2 senza che ne sia derivato danno al Comune sono sottoposti a giudizio disciplinare secondo le disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti.

## **ART. 27 – PRENOTAZIONE D'IMPEGNO**

1. In presenza di procedura contrattuale, l'assunzione dell'impegno di spesa è predisposta dal servizio competente sotto forma di:
  - a)proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio, nei casi previsti dalla legge o dello statuto;
  - b)determinazione del responsabile del servizio.

L'atto di cui al precedente comma lett.a), è soggetto alla procedura dell'art.49 del T.U., nonché all'attestazione di cui all'art. 153, comma 5 dal T.U. medesimo. L'atto di cui al precedente comma

### **ART. 28 - ATTO D'IMPEGNO**

1. L'atto di impegno, da comunicare ai tempi interessati a cura del responsabile del servizio, deve in ogni caso indicare:
  - a) il creditore e i creditori,
  - b) l'ammontare delle somme dovute,
  - c) l'eventuale scadenza del debito,
  - d) lo stanziamiento al quale la spesa è imputata,
  - e) gli estremi della prorogazione dell'impegno in quanto esistente.
2. L'atto d'impegno è accunto dai soggetti indicati al precedente art. 27.
3. L'atto d'impegno è trasmesso in copia, immediatamente ed in via diretta Al responsabile del servizio finanziario e cura del responsabile del servizio interessato.
4. Nel caso di impegni assunti in base a contratto, la prorogazione d'impegno collegata al provvedimento a contrattare viene trasformata in impegno formale e definitivo dopo la stipula del contratto. Agli effetti contabili fatto di aggiudicazione, controfirmato per accettazione dell'aggiudicatario, è equiparato al contratto. In tal modo si procede in caso di offerta irrevocabile della controparte.
5. Tutti i costi vengono trasmessi a cura del segretario al servizio finanziario per la registrazione di competenza.
6. le spese per stipendi, assegni, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, carri, fitti, rate di ammortamento prestiti e quella dovute nell'esercizio in base a contratti assunti in esercizi precedenti o a disposizioni di legge entrate in vigore nei rispettivi esercizi, vengono impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni. All'impegno di spesa provvede d'ufficio il Responsabile dell'ufficio finanziario, previa determinazione dell'importo da parte del competente responsabile del servizio.
7. Le somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrate vengono impegnate all'atto e per l'importo risultante dal titolo d'accertamento.
8. Quando l'impegno di spesa venga rilasciato all'atto stesso in cui occorre disporre il pagamento, il mandato di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.
9. Possono essere stornati impegni sugli esercizi successivi corredati nel bilancio pluriennale.
10. L'impegno deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza nei singoli esercizi successivi.
11. Gli impegni a carico di esercizi successivi devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
12. Le spese finanziarie con l'avanso di amministrazione possono essere impegnate dopo l'avvenuto accertamento dell'avanso stesso mediante l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.
13. Si considerano contabilmente impegnati gli stanziamenti per spese correnti ed in conto capitale correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

### **ART. 29 - SPESE IN CONTO CAPITALE DA IMPEGNARE IN CONTO RESIDUI**

1. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale, impegnate solo contabilmente alla chiusura dell'esercizio secondo la normativa, possono, in deroga al principio di competenza, essere impegnate sull'esercizio successivo in conto della gestione residui.

### **ART. 30 - VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da opporre sulla determinazione di impegno di spesa, deve riguardare:
  - L'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e

- la regolarità della documentazione nella sfera di propria competenza;
- la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento;
- l'osservanza delle norme fiscali;
- ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto.

2. Il visto è espresso in forma scritta, riunito di data e sottoscritto.
3. Il dazio del visto deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di revisione dovendosi al Sindaco.
4. Qualora il Sindaco giudichi che nonostante il dazio di cui al precedente fatto di impegno debba aver corso, da ordine scritto al responsabile del servizio finanziario, il quale deve eseguire e provvedere successivamente alla comunicazione.

#### **Art. 31 - SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA**

1. Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, ilorquando ricorrono circostanze ricordandoli alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con provvedimento da assumere non oltre il trentacinque giorno successivo all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.
2. Le spese di cui al punto comma eseguite nel massimo di dicembre sono regolarmente attive e non oltre il termine finale del 31 dicembre.
3. In caso di mancata formalizzazione non può farsi come all'estinzione del mandato di pagamento.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'organo di revisione a cura del responsabile del servizio che deve motivare l'eccezionalità e l'imprevedibilità.

#### **ART. 32 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**

1. La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata da Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base dei documenti giustificativi comprendenti il dazio del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore.
2. La determinazione effettua dal Responsabile del Servizio, con la quale viene liquidata la spesa, è trasmetta, unitamente ai documenti giustificativi, alle ragioni per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
3. Sulla scorta della precedente determinazione il personale dell'ufficio finanziario erette e sotto serve il mandato di pagamento.
4. Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni pertinenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art. 34.
5. A seguito della liquidazione della spesa il responsabile finanziario previa comunicazione del responsabile del servizio competente provvede alla riduzione dell'impegno assunto in caso che lo stesso sia stato eccedente rispetto alla spesa sostenuta.

#### **ART. 33 - ORDINAZIONE DELLA SPESA**

1. per ciascun esercizio finanziario, tratto sul Tesoniere, contenente i seguenti elementi:
  - a. L'ordinazione è la fase con la quale viene impostato l'ordine di pagare al creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, numerito in ordine

- b. -intervento o capitolo di bilancio, distinzione per residui e competenze e relativa disponibilità
  - c. -codifica
  - d. -creditore, nonché, ove richiesto, codice fiscale o partita IVA
  - e. -canale del pagamento
  - f. - somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate
  - g. -modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quaternare nel caso di pagamento diretto
  - h. -data di emissione
  - i. -entro il quale il provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene eseguito
  - j. -eventuale scadenza entro le quale il pagamento deve essere eseguito.
2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Responsabile del servizio finanziario.
3. L'invito al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuto.
4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati nello stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sopra l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere.
5. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, salvo eccezione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di smarcamento dei mutui o pagamenti eventuali scadute successiva a tale data.
6. Il tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla Régionale anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria.
7. Ogni mandato di pagamento è correzzato dagli atti e documenti giustificativi della spesa..

#### ART. 34 - PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del tesoriere, della obbligazione verso il creditore.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. È ammesso diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo regolamento.
3. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione delle spese, pagamenti deriventi da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. La regionale entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad eseguire il mandato di pagamento dandone comunicazione al servizio competente.

#### ART. 35 - RESIDUI PASSIVI

1. Le spese impegnate a norme dell'art. 27 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
2. Possono essere susseguenti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede del conto del bilancio.
3. L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal Responsabile della Régionale, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione dal rendiconto.
4. Nella misura dell'acquisto dell'elenco di cui al pagamento precedente, il Tesoriere è

attestazione di correttezza del debito reso dal Responsabile della Repartizione in sede di approvazione delle spese.

#### ART. 36 - SPESE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

- Le spese del servizio di economato sono disciplinate dalle opportune norme regolamentari, che definiscono disposizioni relativamente alla esenzione, alla liquidazione ed al pagamento, nonché a qualsiasi altro è necessario per la completa disciplina.

#### CAPO VI

#### SCRITTURE CONTABILI

#### ART. 37 - SISTEMA DI SCRITTURE

- Il sistema di contabilità, utilizzando anche i sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevanza dell'attività amministrativa sottostante l'esercizio:
  - finanziaria, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accreditamenti di entrate e degli impegni di spesa a fronte dei relativi disimpegni, nonché la situazione delle somme ricevute e pagate a di quella rimasta da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
  - Patrimoniale, per la rilevanza e valuta degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della correttezza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e altre cause, nonché la correttezza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
  - Economica, al fine di consentire la rilevanza dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.

#### ART. 38 - CONTABILITÀ FINANZIARIA

- La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
  - Il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accerte, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;
  - Il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;
  - Gli elenchi dei residui contenenti per ciascuna risorsa e ciascun intervento la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio dell'esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
  - Il giornale cronologico delle rivedute e dei mandati;
  - Ogni altro registro necessario per la completa rilevanza dei fatti di gestione.

#### ART. 39 - CONTABILITÀ PATRIMONIALE

- Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario.
- Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli contenuti nel successivo capo IX.

## **ART. 40 – CONTABILITÀ ECONOMICA**

1. le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di entità e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti componenti economici positivi e negativi si riferiscono.
2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale fanno oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati.
3. A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori accertamenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.
4. Rilevazioni più dettagliate per servizi o per centri di costo sono eseguite in funzione delle determinazioni di cui all'articolo comune del successivo art. 45.

## **ART. 41 SCRITTURE COMPLEMENTARI – CONTABILITÀ FISCALE**

1. Per le attività di natura commerciale e agricola, le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.

## **CAPITOLO VII**

### **RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 42 RENDICONTO DELLA GESTIONE**

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficienza dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli eventuali interventi rispetto alle previsioni.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 Giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. La proposta di deliberazione consolare è accompagnata dalla relazione dell'organo di revisione.

## **ART. 43 – CONTO DEL BILANCIO**

1. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entità e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Al conto del bilancio sono annesso la tabella dei parametri di riferimento delle condizioni di deficitarietà e la tabella dei parametri gerenziali.
3. Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e di quello di amministrazione.

#### **ART.44 – CONTO ECONOMICO**

1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva concettivamente il risultato economico dell'esercizio.
2. Al conto economico è sepolso un prospetto di conciliazione che riporta, mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni fissazionati al conto economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e patrimoniale.

#### **ART.45- CONTO DEL PATRIMONIO**

1. Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e le passività finanziarie e patrimoniali quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.

#### **ART.46 CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI**

1. L'economia, il conseguimento di beni e ogni altro agente contabile interno incaricato dal magistrato di pubblico dovere o della gestione di beni, nonché, coloro che si impegnano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno su modulo previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, è allegato al rendiconto e con esso sottoposto all'organo consiliare.

#### **ART.47- MODALITA' DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO**

1. Le rete del conto del Tesoriere e quella di agenti contabili interni fanno oggetto di appositi verbali di consegna alla Regione che da redigere entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. La Regione procede, alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi trenta giorni, dando conferma della regolarità e della completezza oppure contestando carenze ed integrazioni. A fonte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formano le controdeduzioni e integrano e modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.
3. All'elaborazione degli schemi di conto di bilancio, conto economico e conto di patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede la ragione entro il 15 Maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla Giunta.
4. Entro il mese di febbraio i Responsabili dei Servizi elaborano la proposta di relazione al rendiconto della gestione, trasmettendola al Servizio controllo di gestione che, entro il 15 Maggio ne cura la stesura coordinata insieme alla Giunta.
5. La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, insieme agli atti all'Organo di revisione entro il 20 Maggio, a cura del Segretario.

7. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'Organo di Revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare, mediante invito al Presidente del Consiglio entro il 10 Giugno a Cura del Segretario.
8. Il rendiconto è approvato dall'Organo consiliare entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
9. Dall'avvenuta approvazione del rendiconto la Raporteria di contabilità al Tesoriere e agli Agenti contabili interni.

#### ART.48-ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

1. La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte inesistente, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o dubbia esigibilità, è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto.
2. Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere conto dell'eliminazione.
3. I crediti eliminati per inellegibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.

#### ART.49-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'avanzo di Amministrazione è determinato da una eccedenza dei fondi di cassa e dei residui attivi sui residui passivi.
2. Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio, è tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti che di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento.
3. Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e, tuttavia, per l'indisponibilità di attribuire alle quote di cui al comma precedente, la parte di risultato contabile di amministrazione disponibile determina risultato in negativo, alla copertura del disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo successivo.
4. Le quote di avanzo di amministrazione a fronte di fondi vincolati a spese correnti ed a spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinati i finanziamenti correlati.
5. La quota di avanzo di amministrazione disponibile, in quanto non soggetta a vincoli, può essere destinata a finanziamenti di spese nel seguente ordine di priorità:
  - debiti fuori bilancio riconoscibili;
  - per spese non tardive comprese quelle per consultazioni dettate per il nuovo degli organi;
  - interventi conto capitale;
  - interventi correnti in sede di assetto, soltanto ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
  - reinvestimenti quote accantonate per ammortamenti.

6. L'avanzo di amministrazione è applicabile al Bilancio dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Organo Consiliare.

#### ART.50- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il dissavanzo di amministrazione esiste da una sovraccarica dei residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi.
2. Quando il rendiconto si chiude in dissavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso, deve essere assicurata nell'esercizio in corso e indirazionalmente nei primi due immediatamente successivi. Entro il 30 Settembre l'Organo Consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione.
3. Il finanziamento del dissavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili con esclusioni dei prestiti e di quelle avvenuti specifica determinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spese.
4. L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del dissavanzo accertato in sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di bilancio.
5. Il dissavanzo di amministrazione è applicato al Bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto capitale.

#### ART.51-DEBITI FUORI BILANCIO

1. In caso di accettazione di spese senza preventivo impegno, si configura la fattispecie del debito fuori bilancio, di cui all'art.194, comma 1, del T.U.
2. Quando se ne rivela la necessità il C.C. provvede al riconoscimento dei debiti di cui al comma precedente, unitamente all'indicazione dei mezzi di copertura ed all'impegno delle conseguenti spese.
3. Il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio può avvenire con le risorse indicate agli artt.193, comma 3, e 194, comma 3, del T.U.
4. Si applica il successivo art.144, commi 3 a 5.

#### ART.52-PUBBLICITA' DEL RENDICONTO

1. Il rendiconto dell'esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta depositato per 30 giorni a disposizione dei cittadini che vogliono esaminarlo presso l'ufficio del Segretario Generale.
2. Del deposito si dà informazione a mezzo avviso pubblico all'Albo Preforio e sul quotidiano a maggiore tiratura nel territorio provinciale.

## **ART.53 - TRASMISSIONE DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI**

1. Il rendiconto e i suoi allegati, sono trasmessi alla Sezione Rari Locali della Corte dei Conti entro 30 giorni dal dell'ultimo esame del Comitato di Controllo.
2. Il conto del Tesoriere ed il conto degli agenti contabili istituiti, unitamente agli allegati in obbligo, sono trasmessi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti entro un mese dalla esecutività della deliberazione approvativa del rendiconto.

## **CAPO VIII SERVIZIO DI TESORERIA**

### **ART.54-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il Comune affida il servizio di Tesoreria al Concessionario del servizio di cassafiora, nel caso intenda valersi della facoltà di cui al V° comma dell'art.32 del D.P.R. 43/82, o ad altro Istituto di credito.
2. L'affidamento del servizio ad altro Istituto di Credito viene effettuato mediante la procedura della trattativa privata o asta pubblica da svolgersi tra Istituti di Credito con spostello operante nel capoluogo sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione dell'Organo Consolare ed espletato in base alla convenzione anch'essa deliberata dall'Organo Consolare. Il Comune può provvedere con delibera consilare per una sola volta al rimaneno del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
3. Il Tesoriere è agente contabile dell'Istr.

### **ART.55-CONVENZIONE DI TESORERIA**

1. I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di Tesoreria. In particolare la convenzione stabilisce:
  - a) la durata del servizio;
  - b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria unica introdotto dalla L.29.10.84 n.270 e successive integrazioni e modificazioni;
  - c) le anticipazioni di cassa;
  - d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
  - e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
  - f) i provvedimenti in materia di bilanci da trasmettere al Tesoriere;
  - g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge.

## **ART. 56 – OPERAZIONE DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO**

1. Nel capitolo d'conti per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere. La riscossione deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Responsabile Finanziario e non è soggetto a validazione.
  2. La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le riscossioni in attesa della emmissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate provvisorie restando, comunque a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la reale data dell'incasso.
- Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copie stradici del giornale di cassa e documento simile. Qualora la Regionaria rilevi discordanze rispetto alla scrittura contabili dell'Ente fornendo, entro i successivi dieci giorni, le opportune conferme.

## **ART. 57 – COMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DOCUMENTI FRA COMUNE E TESORIERE**

1. Le comunicazioni e gli appontamenti intrecci la gestione del bilancio, la verifica sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la transizione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò sia concordato fra le parti.

## **ART. 58 - VERIFICHE DI CASSA**

2. Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei regimi d'ubbihi, dai quali possano rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a destinazione vincolata e la dinamica delle singole componenti.
3. Il tesoriere è altresì tenuto a mettere a disposizione del Comune e dell'organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa.

## **ART. 59 – GESTIONE DEI TITOLI E VALORI**

1. Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal responsabile Finanziario.
2. Gli ordinativi di incasso dei depositi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sovvenziosi dal Responsabile Finanziario, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti artt. 22 e 23.
3. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal Responsabile del Servizio competenza che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione e l'ordinazione delle spese sono sottoscritti dallo stesso responsabile del servizio.
4. I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali. Sono oggetto di bollettino di tesoreria diverso dalla quinquennale e annotati in apposito registro tenuto a cura del competente servizio. Lo svincolo avviene su ordinazione del Responsabile del servizio che effettua la gara.

## **ART. 60 – RESA DEL CONTO**

- Il tesoriere rende il conto della gestione amministrativa due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- Il conto del tesoriere contiene documenti idonei a rappresentare la gestione di cassa.

## CAPO IX GESTIONE PATRIMONIALE

### ART. 61 - BENI COMUNALI

- I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
  - a beni soggetti al regime del demanio;
  - b beni patrimoniali indisponibili;
  - c beni patrimoniali disponibili.

### ART. 62 - INVENTARIO DEI BENI SOGGETTI AL REGIME DEL DEMANIO

- L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
  - la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
  - il titolo di provenienza e gli estremi estetici;
  - il valore determinato secondo la normativa vigente;
  - l'ammontare delle quote di ammortamento.

### ART. 63 - INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI

- L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:
  - a) la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
  - b) il titolo di provenienza, le risalenze dei negozi immobiliari, gli estremi estetici, la destinazione statistica individuale si tratti di terreni;
  - c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
  - d) lo stato dell'immobile circa le condizioni statistiche e igienico-sanitarie;
  - e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
  - f) L'ufficio o soggetto privato effettuatore;
  - g) Il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
  - h) L'ammontare delle quote di ammortamento;
  - i) Gli eventuali redditi.

### ART. 64 - INVENTARIO DEI BENI MOBILI

- L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
  - il luogo in cui si trovano;
  - la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
  - la quantità e la specie;
  - il valore;
  - l'ammontare delle quote di ammortamento;
- Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.

3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazionicite ad identificare;
4. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili e di valore individuale inferiore a f. 200.000 riconducibili alle seguenti tipologie:
  - mobili, arredamenti, addobbi;
  - strumenti ed utensili;
  - attrezzature d'ufficio
5. La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio patrimonio, su proposta dell'utilizzatore.

#### ART. 65 - PROCEDURE DI CLASIFICAZIONE DEI BENI

1. Il passaggio dalla categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio e quindi dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento del sindaco.

#### ART. 66 - AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI

1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

#### ART. 67 - VALUTAZIONE DEI BENI E RILEVAZIONE DELLE VARIAZIONI

1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il valore dei beni immobili è incrementato degli interventi monetari di ampliamento e ristrutturazione rilevabili dal Titolo secondo delle spese del conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
3. Il valore è ridotto per variazioni rilevabili del conto del bilancio ovvero per decrementi determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
4. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia.
- Il materiale bibliografico documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia stimato valutabile o conguaglio.

#### ART. - 68 AMMORTAMENTO DEI BENI

1. Gli ammortamenti da iscrivere in ciascun servizio delle spese corrette di bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi.
2. La misura percentuale è proposta annualmente dalla Gavita e comunicata alla Ragioneria entro il 30 Aprile dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con proiezione finale. In mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita l'anno precedente.

3. Gli avvolumamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, per l'intero.
4. Gli avvolumamenti di cui al comma precedente sono, altresì, posti in dimensione del corrispondente valore patrimoniale.
5. Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al II comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a lire duemila. Ai fini dell'ammortamento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni di cui al presente comma, si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.
6. I beni mobili non registrati, acquistati da oltre un quinquennio, in fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.

## CAPO X

### VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE

#### ART. 69 - CONTROLLO FINANZIARIO

1. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
2. Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.
3. La Régionaria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sostanzialità dei requisiti di equilibrio dandone comunicazione periodicamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'organo di revisione ed al segretario.
4. Qualora in sede di controllo finanziario dovessever evidenziarsi degli squilibri nella gestione delle competenze o dei residui, la Régionaria è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli organi previsti al comma precedente, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente la misura necessaria al ripristino degli equilibri.
5. Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente adotta le misure necessarie a riportare gli equilibri entro 60 giorni. Per le comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque essere effettuato entro il 30 settembre.
6. Il Consiglio è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale da età dell'inossigenza delle condizioni di squilibrio.

#### ART. 70 - VERIFICA DEI PROGRAMMI

1. Ciascun responsabile di servizio provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, dandone comunicazione anche all'Organo di revisione ed al servizio controllo di gestione.
2. Il Consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno espone le proprie valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

#### ART. 71 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il modello organizzativo della struttura, le procedure e le modalità per l'applicazione del controllo di gestione, le eventuali collaborazioni esterne, le determinazioni sulla resa del

disciplina sono previste dalle apposite norme regolamentari in attacco al presente regolamento.

## CAPO XI

### REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

#### ART. 72 ORGANI DI REVISIONE

1. Il controllo interno e la revisione della gestione economico-finanziaria è affidato in funzione della legge nazionale e regionale e dello stabile all'organo di revisione.
2. L'organo di revisione ha sede presso gli uffici del comune in alcuni locali per le proprie riunioni e per la conservazione delle documentazioni.
3. I revisori, nell'esercizio delle loro funzioni:
  - possono accedere agli atti e documenti del comune e delle sue istituzioni tranne redatta anche verbale al segretario e ai responsabili dei servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti e comunque con la massima tempestività;
  - Ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
  - Partecipano alle sedute del consiglio dedicata alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendimento;
  - Partecipano, quando avvisti, alle sedute del Consiglio della Giunta, delle commissioni consiliari e del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni, e richiesta dai rispettivi presidenti;
  - Ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e delle determinazioni del Sindaco e del Responsabile dei Servizi.
4. L'organo di revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme comportamentali dell'organo stesso, al fine di garantire una piena completezza di giudizio sull'attività del Comune.

#### ART. 73 - PRINCIPI INFORMATORI DELL'ATTIVITÀ

1. L'organo di revisione, nell'esercizio del suo mandato, si appone ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi ordini professionali.
2. Uniforma la sua azione di indirizzo e di controllo, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficienza, efficienza, economicità e produttività dell'azione dell'Ente.

#### ART. 74 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI REVISORI

1. L'assenza di un componente a tre riunioni consecutive dell'organo, o a tre sedute di cui all'art. 72 comma 3 comporta la decadenza dello stesso.
2. Nel caso di sopravveniente cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, di dimissione dall'incarico, ovvero sia necessaria pruvedere alla sostituzione per altre cause si procede alla estrazione entro i successivi 30 giorni.

## ART.75 - ESERCIZIO DELLA REVISIONE

1. L'esercizio della revisione è svolto dall'organo della revisione, in conformità alle norme del presente regolamento. Il singolo componente può, su incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie ed oggetti.
2. L'organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità e a sue spese, di tecnici controllabili ed assidui, per le funzioni inseriti la revisione economico-finanziaria. Il numero degli stessi non potrà essere superiore al numero dei revisori.

Copia dei verbali delle riunioni dell'organo è trasmessa alla segreteria ed alla Regione.

## ART. 76 - FUNZIONI COLLABORAZIONE E REFERITO AL CONSIGLIO

I compiti dell'organo di revisione sono i seguenti:

1. collaborazione alle funzioni di controllo ed indicazione del consiglio esercitate mediante pareri e proposte relativamente a:
  - a. Bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
  - b. variazione e accettamento di bilancio;
  - c. Piani-economico finanziari per investimenti che comportino oneri di gestione indotti;
  - d. Programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
  - e. Alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
  - f. Debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della legge;
  - g. modifiche statutarie, regolamentari e relative modifiche;
  - h. convenzioni fra Comuni, tra comuni e Provincia, costituzione e modifica e riforme associative;
  - i. costituzione di istituzioni ed enti specifici;
  - j. Partecipazione a società di capitale;
  - k. indizi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionali o sottoposti a vigilanza.
2. Vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche interne/esterne in ordine a:
  - a. acquisizione delle entrate;
  - b. effettuazione delle spese;
  - c. gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria, gestione degli segni contabili;
  - d. attività contrattuali;
  - e. amministrazione dei beni;
  - f. adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
  - g. tenuta della contabilità.
3. Conferenza e referto in ordine alla:
  - a. efficienza produttività ed economicità della gestione anche funzionale all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione conclusiva del rendiconto;
  - b. rilevazione di eventuali irregolarità nella gestione.
4. Ogni altro controllo e riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

## ART. 77 - PARERE SUL BILANCIO DI PREVEZIONE E SUOI ALLEGATI

1. L'organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alle congruenze delle previsioni, sulla base dell'ultimo conto controllivo approvato, del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle misure sulle entrate e sulle spese che la Giunta intende adottare per il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio del bilancio.
2. Il Parere di cui al comma precedente è espresso nei termini di cui all'art. 13 del presente regolamento.

## ART. 78 - PARERE SULLI VARIAZIONI E ASSESTAMENTI DI BILANCIO

1. Le proposte di variazioni e di assestamento di bilancio, sono trasmesse all'organo di revisione. Entro 8 giorni dal ricevimento l'organo esprime il parere. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevolmente.
2. Il parere è facoltativo, salvo esplicite richieste della giunta, negli storni di fondo tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio di bilancio e su prelevamenti dal fondo di riserva.
3. Non è richiesto il parere sui provvedimenti attuativi di riequilibrio del bilancio collegati al controllo finanziario della gestione, da altresì ai sensi dell'art. 70 se già acquisito con edita favorevole sulla proposta di riequilibrio formulata dalla Segreteria.

## ART. 79 - ALTRI PARETI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

1. Tutti gli altri pareri contemplati nell'art. 77, le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sufficienza sono resi entro 10 giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a 5 giorni.

## ART. 80 - PARERI SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. Ogni gruppo consiliare, con richiesta sovvenuta dal capogruppo al Presidente del Consiglio può richiedere poteri sugli aspetti economico-finanziari della gestione e sugli atti fondamentali dell'Ente.
2. Leddove il Presidente del Consiglio non intenda trasmettere la richiesta, dovrà darne immediata comunicazione, all'uopo convocando la conferenza dei capogruppi.
3. L'organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre i 30 giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al presidente del Consiglio perché venga inserita all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

## ART. 81 - PARERI SU RICHIESTA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'organo di revisione in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività di competenza nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione.
2. L'organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

## **ART. 82 - RELAZIONE AL RENDICONTO**

1. del risultato. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali e di organizzativi nonché dei servizi erogati avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione di cui all'art. 72.
2. La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alle corrispondenze del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo:
  - A. della gestione e delle analisi delle cause che l'hanno determinata;
  - B. delle distinzioni libere e vincolate delle risorse attive;
  - C. della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua costituzione;
  - D. delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonché nei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero della eventuale scadenza dei debiti fuori bilancio.
3. La relazione al rendiconto è fissa nei termini di cui all'art. 48 del presente regolamento.

## **ART. 83 - IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE**

1. Nei casi di reezioni irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al consiglio, l'organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per l'esercizio all'ordine del giorno dell'organo consigliare. Il consiglio dovrà discuterne non oltre 30 giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine indicato dall'organo di revisione stesso.

## **ART. 84 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL REVISORE**

1. Il compenso spettante è stabilito con la deliberazione di nomina fermando rettamente la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.

## **CAPO XII DEPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 85 AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

1. Dalle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, i servizi gestione economica-finanziaria, economico e patrimoniale, titoli attivi e passivi sono ricompresi nell'area economico-finanziaria.
2. Il coordinamento dell'area economico-finanziaria è affidato al Rappresentante del Comune;
3. La struttura organizzativa organizzativa dei Servizi facenti capo all'area economico-finanziaria è definita nel presente regolamento degli uffici e dei servizi.

### **ART. 86 - RAGIONERIA E RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA**

I RICHIAMI ALLA "Ragioneria" e "Responsabile della Ragioneria" contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti, rispettivamente, sia all'area economico-finanziaria e al Responsabile Finanziario Comunale che alla competente struttura dell'area ed al suo Responsabile.

#### **ART. 87 – POTERI SOSTITUTIVI**

1. Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento al segretario, sono resi in caso di sua assenza o impedimento, dal vice segretario e dal funzionario di più alto livello o in mancanza il più anziano dell'ufficio segreteria.
2. Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento al Responsabile finanziario sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario più anziano dell'area economico finanziaria.

#### **IL SERVIZIO DI ECONOMATO**

##### **ART. 88 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO**

Il servizio di economato è affidato all'economato di ruolo del comune, al quale spetta il corrisponso previsto dal C.C.N.L. che comunque non sarà inferiore a quanto previsto dall'art. I della L.R. 41/85. In caso di sua assenza o impedimento il servizio è affidato, ad un espugnato del servizio finanziario, nominato con apposita determinazione sindacale.

AI fini della semplificazione ed accelerazione delle procedure contabili del servizio, l'Egale adotta procedure informatiche integrate con il sistema contabile generale.

Il pagamento di alcune e determinate spese può aver luogo oltre tramite l'economato da altro personale all'uscio incaricato e soggetto alla disciplina economato.

#### **ART. 89 – SPESE DELL'ECONOMO LIMITI E MODALITA'**

L'economato dovrà dare corso ai pagamenti per l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

1. Giornali abbonamenti alle Gazzette Uffiziali e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico amministrativo, inserzioni sui giornali;
2. Taxe di circolazione degli automobili, imposte ferme e diritti erariali;
3. Spese per la stipulazione dei contratti, atti esecutivi verso debitori nuovi, vicende catastali, regolarizzazioni e simili;
4. Spese diverse e minime anche per camionerie, ricevimenti, scarico, carriaggi etc.,;
5. Acquisti: furniture e lavori di carattere urgente occorrenti per il funzionamento del servizio;
6. Spese onerose per il mantenimento e il funzionamento degli uffici;
7. Spese per la partecipazione a corsi, convegni e simili;
8. Acquisto di vestiario al personale dipendente.

L'economato è autorizzato a pagare le missioni e i compensi ai funzionari statali e Regionali incaricati presso il Comune di visite rispettive o di mandati sostitutivi.

Ogni ordinazione relativa alle spese di cui sopra, fatta a terzi deve essere firmata oltre che dall'economato, dal responsabile del servizio e deve contenere il riferimento al presente regolamento all'intervento del bilancio ed agli estremi dell'impegno;

I buoni di ordinazione devono essere allegati ai buoni di pagamento.

Entro 10 giorni dalla fine del trimestre ogni responsabile di servizio deve presentare all'economato richiesta dei fabbisogni per il trimestre successivo. L'economato raccoglie le suddette richieste e all'inizio di ogni trimestre, deve presentare alla Giunta Municipale, proposta di delibera con la quale si accantonano in ciascun intervento le somme relative al servizio di economato.

I pagamenti possono essere eseguiti quando gli importi unitari non superino le somme di £ 900.000 (novecentomila).

## ART. 90 - ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO

Per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza, sarà emesso in favore dell'economia all'inizio di ogni esercizio finanziario un mandato di anticipazione di 6.15.000.000 (sei milioni e quindici milioni) se relativo fondo statuito in bilancio alle partite di giro. Dette imposte e quelle di cui all'art. precedente possono essere incrementate all'inizio dell'esercizio con apposito atto deliberativo di Giunta. Eventuali ulteriori anticipazioni, avvenute in ogni caso, Carattere eccezionale e temporaneo, potranno essere disposte con motivata deliberazione.

Allo fine di ciascun esercizio finanziario l'economia restituirà integralmente le anticipazioni ricevute a copertura degli ordinativi di incasso che saranno emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazione di cui ai precedenti comuni.

Le spese sulle anticipazioni sono disposte con buoni di pagamento da staccarsi da un registro a matrice e figlio firmato dall'economia. Ciascun buono, oltre alla data di scadenza progressivo e alla somma da pagare, deve indicare, il numero del mandato di anticipazione al quale si riferisce, l'oggetto della spesa, gli estremi della fattura o di altro documento giustificativo i dati del creditore compreso il codice fiscale, e gli estremi del buono di ordinazione. L'ammontare dei buoni per ciascun mandato di anticipazione, non deve superare l'importo del mandato stesso, se questo si è esaurito si provvede con una nuova anticipazione.

Cessata la causa dell'anticipazione ed, in ogni caso alla fine di ogni trimestre, l'economia deve presentare alla giunta municipale, per la liquidazione, il conto documentato delle spese eseguite con i mandati di anticipazione.

Se il servizio, che è oggetto delle anticipazioni è continuativo, si erettino i mandati a favore dell'economia in rimborsa della somma liquidata.

Il rendiconto della gestione è presentato dall'economia entro i termini di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. Il suddetto rendiconto è pacificato con le scritture contabili dell'Ente dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del precedente art. 78.

## ART. 91 - TENUTA DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO

L'economia è tenuto a depositare le somme che gli sono anticipate ed ogni altra erogata in un conto corrente bancario intitolo "Comune di Petralia Soprana-Servizio di economia" all'interno presso la banca che gestisce il servizio di tesoreria.

A tal fine, il servizio finanziario può accreditare i mandati di anticipazione direttamente sul suddetto conto corrente e darne comunicazione all'economia. Egli procederà ai pagamenti e ai prelevamenti mediante l'emissione di assegni bancari allo fine dell'esercizio, con apposita documentazione da produrre entro il mese di gennaio, dovrà dar conto degli interessi attivi naturali sulle giacenze e delle spese bancarie sostenuta.

L'economia non può trattenere presso il suo ufficio liquidità per importi superiori a lire un milione.

## ART. 92 - REGISTRI DELL'ECONOMO

Per la regolare gestione del servizio, l'economia dovrà tenere aggiornati i seguenti registri e bulletini:

- Registro cronologico per tutte le operazioni di cassa e di conto corrente bancario effettuate numerato e viestito dal responsabile del servizio finanziario;
- Registro delle anticipazioni ricevute;

- Bollettario dei buoni di pagamento;
- Bollettario delle quittanze classificate.

#### **ART. 93 - RESPONSABILITÀ DELL'ECONOMO**

L'economista è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione sino a che non abbiano effettuato legalmente discarico. Egli è soggetto agli obblighi imposti ai depositari ed agli oneri contratti dalla legge civile ed è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti.

#### **ART. 94 - CONTROLLO SUL SERVIZIO ECONOMATO**

Il servizio di economato è soggetto a verifiche autonome di cassa da parte del responsabile del servizio finanziario, oltre a quelle di competenza del revisore dei conti, previste dalla legge.

A questo, l'economista dovrà tenere costantemente aggiornato il registro di cassa di cui si precedeva art. 89 e tenere, in raccolta ordinata, ogni documentazione giustificativa dei movimenti di cassa.

In ogni eventualità irregolare il Responsabile del servizio finanziario informa il Sindaco, il Segretario comunale e il Revisore dei conti.

#### **ART. 95 - APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO**

L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrà con la stessa graditidà e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente.